

Regolamento del prestito obbligazionario
"CENTROBANCA S.p.A. Tasso Fisso 27-03-2009 /27-09-2011 3% "
per un importo nominale di Euro 15.000.000
ISIN IT0004475205

Art. 1 – Importo nominale dell'emissione, taglio delle obbligazioni

Il prestito obbligazionario "Centrobanca S.p.A. Tasso Fisso 27-03-2009/27-09-2011 3%", emesso da Centrobanca S.p.A. (di seguito l'"Emittente") per un importo nominale complessivo di Euro 15.000.000 è costituito da un massimo di n. 300 obbligazioni al portatore del valore nominale unitario, non frazionabile, di Euro 50.000 (di seguito le "Obbligazioni").

Le Obbligazioni, rappresentate da titoli al portatore, componenti il prestito obbligazionario saranno immesse in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. n. 36 del Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 – Prezzo di emissione

Le Obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di Euro 50.000 per ogni obbligazione.

Art. 3 – Godimento

Le Obbligazioni hanno godimento dal 27 marzo 2009 (la "Data di Godimento").

Art. 4 – Data di emissione, durata e data di regolamento

Le Obbligazioni sono emesse in data 27 marzo 2009 e hanno durata 2 anni e 6 mesi, ovvero fino al 27 settembre 2011 (la "Data di Scadenza").

Il pagamento del prezzo di emissione dovrà essere effettuato alla data del 27 marzo 2009.

Art. 5 – Interessi

Dalla Data di Godimento le Obbligazioni frutteranno, il 27 marzo e il 27 settembre a partire dal 27 settembre 2009 (tale data inclusa) e fino al 27 settembre 2011 (tale data inclusa), senza deduzione di spese e al lordo degli oneri fiscali di cui al successivo art.9, interessi corrispondenti ad un tasso annuale posticipato lordo del 3,00% sul valore nominale.

Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il rimborso.

Art. 6 - Rimborso

Le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione il 27 settembre 2011 al loro valore nominale senza alcuna deduzione per spese. Successivamente a tale data le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere.

Art. 7 – Servizio del prestito

Il pagamento degli interessi ed il rimborso delle Obbligazioni avranno luogo esclusivamente per il tramite della Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari ad essa aderenti.

Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente Regolamento maturasse in un giorno che non è giorno lavorativo bancario, tale pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo, senza il riconoscimento di alcun importo aggiuntivo agli obbligazionisti.

Art. 8 - Regime fiscale

Sugli interessi ed altri proventi delle Obbligazioni e sulle plusvalenze si applicano le imposte sostitutive delle imposte sui redditi (di cui al D. Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 ed al D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 e successive modifiche e integrazioni) nella misura pro tempore vigente del 12,50%.

Saranno comunque a carico degli obbligazionisti le imposte e le tasse future alle quali dovessero essere assoggettate le Obbligazioni.

Art. 9 – Agente di calcolo

Centrobanca S.p.A.. opererà quale agente di calcolo ai fini della determinazione degli interessi e dello svolgimento di attività ad essa connesse.

Nell'esecuzione delle attività rimesse all'agente di calcolo ai sensi del presente Regolamento, l'agente di calcolo procederà secondo propria ragionevole discrezione ed in buona fede.

Le determinazioni e le valutazioni dallo stesso operate s'intenderanno pienamente vincolanti nei confronti degli obbligazionisti, salva l'ipotesi di manifesta iniquità od erroneità.

Art. 10 – Quotazione

Non è prevista la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale delle Obbligazioni presso alcun mercato regolamentato.

L'Emittente si impegna a fornire, su richiesta degli intermediari, i prezzi a cui l'Emittente stesso è disposto ad acquistare le Obbligazioni .

Art. 11 – Termini di prescrizione

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui gli interessi sono divenuti pagabili.

Art. 12 – Varie

L'Emittente si riserva di effettuare eventuali comunicazioni agli obbligazionisti, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, o su un quotidiano a diffusione nazionale.

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo interbancario di tutela dei depositi.

Il presente prestito obbligazionario è regolato esclusivamente dalla legge italiana.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento è composto da due pagine.